



**ORGANICI DI DIRITTO
PERSONALE DOCENTE A.S. 2007/08**

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

**LE
DOTAZIONI
ORGANICHE

NAZIONALI

E
REGIONALI**

- ✓ **La legge finanziaria 2007** ha previsto l'incremento dello 0,4 del rapporto alunni classi (da 20,6 a 21) e ha stimato la conseguente riduzione, con riferimento agli alunni dell'organico di diritto dell'a.s. 2006/07, di **19.039** posti.
- ✓ Dall'esame puntuale relativo al rapporto alunni/classi riferito a ciascuna provincia e ai vari ordini e gradi di scuola, il MPI ha quantificato la riduzione dell'organico conseguente all'applicazione dello 0,4 in **14.179 posti**.
- ✓ Al contempo è stata registrata una differenza tra aumenti e decrementi della popolazione scolastica di + 28.000 unità con l'esigenza di un relativo incremento stimato in **+ 2.453** posti. Ciò ha comportato la rideterminazione delle effettive riduzioni da operare in **11.726** unità.
- ✓ La contrazione dei posti praticata in organico di diritto sarà "contenuta" in **7.053** posti, e la restante quota di **4.673** posti verrà recuperata in organico di fatto (in questi ultimi sono compresi i 3.173 posti dei docenti incaricati di presidenza).
- ✓ Le disposizioni per la costituzione degli organici del personale docente sono state diramate con **C.M. n. 19 del 13.2.2007** che ha trasmesso la bozza del D.I. relativo (in attesa del concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze).
- ✓ In applicazione della finanziaria 2002 n. 448/01, la quantificazione e la ripartizione delle dotazioni tra le varie direzioni regionali e i diversi gradi di istruzione è effettuata dal MPI.
- ✓ A tale fine sono presi in considerazione, come base di riferimento:
 - gli alunni frequentanti nell'a.s. 2006/07, la previsione della popolazione scolastica relativa all'a.s. 2007/08, l'andamento della serie storica della scolarità degli ultimi anni, i dati rilevati dall'anagrafe degli alunni attivata dal sistema informativo del MPI;
 - le esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche rapportate alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, ai parametri e criteri previsti dal D.M. 331/98 e dal D.M. 141/99 per le classi con alunni disabili, agli organici funzionali nella scuola dell'infanzia e primaria (D.M. 200/99), al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 605 della legge finanziaria 2007;
 - le situazioni e le variabili correlate alla densità demografica e alla distribuzione della popolazione tra i comuni delle varie province, alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori, alle condizioni socio-economiche e al disagio sociale delle diverse realtà. A tale fine sono stati applicati indicatori e correttivi per mitigare il criterio riferito alla consistenza della popolazione scolastica.
- ✓ **Sono confermati i parametri e i criteri** previsti dalle disposizioni in vigore relative alla formazione delle sezioni e delle classi (**D.M. 331/98 e D.M. 141/99** per le classi con alunni disabili) che potranno, in via residuale, essere "adeguati" sulla base delle indicazioni specificate nella scheda seguente.

**LE
DOTAZIONI
ORGANICHE
PROVINCIALI
E
DI ISTITUTO**

- ✓ La ripartizione delle dotazioni regionali tra le diverse province, previa **informativa alle OO.SS. firmatarie del CCNL**, è effettuata dai Direttori regionali attraverso strategie autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio, valorizzando a tale fine le autonome scelte delle scuole, tenendo conto di specifiche situazioni di disagio (zone montane, piccole isole, dispersione e abbono).
- ✓ I Direttori regionali, potranno assicurare l'obiettivo complessivo di contenimento dell'organico operando con flessibilità nella fase di definizione dell'organico di diritto e in quella successiva di adeguamento alle situazioni di fatto.
- ✓ Per dare concreta attuazione alla legge Finanziaria 2007 nei provvedimenti citati **si indicano alcune misure ed interventi che si ritiene possibile adottare:**
 - ridurre le quote di organico funzionale nella scuola primaria
 - procedere ad una più attenta riconduzione a 18 ore delle cattedre nella scuola secondaria di I e II grado
 - non procedere allo sdoppiamento di classi in presenza di un numero limitato di alunni (uno o due) eccedente i parametri dei DD.MM. 331/98 e 141/99. Ciò, in fase residuale e principalmente nelle prime classi, qualora non fosse possibile altrimenti raggiungere l'obiettivo del contenimento dell'organico e anche al fine di evitare la costituzione di classi con un numero esiguo di alunni e che non danno garanzia di tenuta negli anni successivi (accorpamenti).
- ✓ Le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con la distribuzione delle scuole sul territorio e con eventuali dimensionamenti.
- ✓ E' confermata la possibilità di compensazione tra i contingenti dei vari gradi d'istruzione e accantonamenti di un'aliquota di posti per far fronte ad esigenze di particolare criticità e alla prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.
- ✓ Per i posti di sostegno, in attesa della realizzazione degli interventi previsti dalla finanziaria 2007, sono confermati l'organico di diritto e la relativa quota aggiuntiva dell'a.s. 2006/07. Per rispondere a maggiori, effettive, certificate esigenze degli alunni, resta salva la possibilità di riconoscere deroghe in organico di fatto.
- ✓ I Direttori regionali impartiranno ai Dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri, approfondimenti, le istruzioni e le indicazioni occorrenti per la formazione delle classi.
- ✓ Gli organici d'istituto sono definiti, entro il limite del contingente regionale, dai Direttori regionali su proposta, rispondente alle reali esigenze e improntata a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa, formulata dai Dirigenti scolastici sentiti i competenti organi collegiali.
- ✓ Acquisite le proposte dei dirigenti scolastici i Direttori regionali procedono a verifiche, controlli e ad eventuali modifiche delle previsioni, e adottano gli organici dandone formale comunicazione alle scuole interessate e al Sistema informativo.

<p align="center">SCUOLA DELL'INFANZIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Al fine di consolidare il risultato dell'eliminazione delle liste di attesa e per la graduale generalizzazione del servizio, l'organico di diritto è incrementato dei posti autorizzati nell'organico di fatto dell'a.s. 2006/07 e dei 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della Legge Finanziaria 2005.
<p align="center">SCUOLA PRIMARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono confermati i parametri previsti dal D.M. 331/98 e D.M. 141/99 con gli adeguamenti sopra specificati. ✓ E' confermata la determinazione degli organici in maniera generalizzata sulla base di 30 ore di attività didattica settimanale per ciascuna classe (27 obbligatorie e 3 facoltative opzionali). ✓ L'organizzazione del tempo scuola nelle diverse articolazioni previste è realizzabile nell'ambito del contingente di posti assegnato, comprensivo dei posti di specialista. ✓ Per il tempo pieno eventuali incrementi sono consentiti solo nell'ambito della consistenza di organico assegnata complessivamente per la scuola primaria alla regione. ✓ Nelle prime quattro classi dovrà essere impartito l'insegnamento dell'inglese. E' assicurata la prosecuzione dell'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle quinte classi ove era già praticata nell'a.s. 2006/07. ✓ L'istituzione di posti in organico di diritto da destinare a docenti specialisti è prevista solo in mancanza di docenti specializzati. Ciò in attuazione dell'art. 1, comma 128, della finanziaria 2005 che prevede l'affidamento prioritario dell'insegnamento della lingua straniera a docenti specializzati della classe e del circolo. A tale fine è prevista di regola l'istituzione di un posto di specialista ogni 7/8 classi e per almeno 18 ore di insegnamento. La circolare riguardo la determinazione dei posti per i docenti specialisti evidenzia che: <ul style="list-style-type: none"> - il piano di formazione dei docenti per il conseguimento della certificazione per l'insegnamento della lingua inglese proseguirà negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 [art. 1, comma 605, lettera e) Finanziaria 2007]; - si dovrà tenere conto dei docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistica nell'anno 2005 e conseguiranno la certificazione entro la fine del corrente anno scolastico.

**SCUOLA
SECONDARIA

DI
PRIMO GRADO**

- ✓ **Sono confermati i parametri previsti dal D.M. 331/98 e D.M. 141/99 con gli adeguamenti sopra specificati.**
- ✓ In applicazione della L. 228/2006 (art. 1, comma 7) la fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento è stata prorogata all'a.s. 2008/09. Sono confermati, pertanto, per l'intero corso i criteri di costituzione dell'organico previsti dal "*vecchio ordinamento*" d.P.R. 782/82.
- ✓ L'organizzazione del **tempo scuola** (29 ore obbligatorie + quote aggiuntive) in tutti gli assetti didattici previsti dal POF, ivi compresi eventuali incrementi del **tempo prolungato**, è realizzabile nell'ambito del contingente di posti assegnato.
- ✓ La **riconduzione a 18 ore** delle cattedre del tempo prolungato di educazione artistica (A028), educazione fisica (A030), educazione musicale (A032), lingua straniera (A045) verrà effettuata utilizzando eventuali spezzoni residui esterni per la costituzione delle cattedre orario esterne.
- ✓ L'organico di diritto è costituito sulla base della **lingua straniera** esistente nell'organico 2006/07 (una sola lingua) per tre ore settimanali. E' stato prorogato al 2008/09 il tempo potenziato della lingua inglese (5 ore comprensive del tempo scuola destinato alla seconda lingua). E' confermata la dotazione organica relativa alle "ex" sperimentazioni della seconda lingua straniera.
- ✓ Come negli anni passati le cattedre relative all'insegnamento della **seconda lingua straniera**, per due ore settimanali, (altra lingua comunitaria) saranno definite in organico di fatto.
- ✓ Per i docenti di educazione tecnica è prevista, con la conferma della fase transitoria, l'assegnazione dell'insegnamento di **tecnologia** per due ore settimanali. Ai fine del completamento alle 3 ore previste per l'insegnamento dell'ex educazione tecnica, i docenti verranno impiegati nelle attività previste dal progetto di istituto, comprese quelle di informatica e i laboratori, secondo le competenze possedute.
- ✓ Per l'insegnamento dello **strumento musicale** sono mantenuti, in presenza delle condizioni richieste, i corsi già attivati e gli attuali criteri di costituzione delle cattedre. Le ore d'insegnamento sono collocate come quota oraria aggiuntiva alle 29 ore settimanali obbligatorie, nell'ambito dell'organico di diritto. Eventuali incrementi sono possibili nell'ambito del contingente di posti regionale assegnato.

**SCUOLA
SECONDARIA

DI
SECONDO
GRADO**

- ✓ **Sono confermati i parametri previsti dal D.M. 331/98 e D.M. 141/99 con gli adeguamenti sopra specificati.**
- ✓ La **riconduzione a 18 ore** settimanali delle cattedre, è limitata alle classi di concorso individuate nell'a.s. 2003/04 e confermate nell'a.s. 2006/07, salvaguardando l'unicità di insegnamento di ciascuna disciplina e solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Il mantenimento delle cattedre orario esterne (e la salvaguardia delle relative titolarità) è subordinato al completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti derivanti dalla salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
- ✓ Per la costituzione della **prima classe di sezione staccata**, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, si richiede un numero minimo di 20 alunni. Sono possibili scostamenti limitati per gli istituti di istruzione artistica e per le zone geograficamente disagiate in caso di motivate ed eccezionali esigenze ed entro il limite del contingente dei posti assegnato.
- ✓ La costituzione di **classi iniziali articolate** in gruppi di diverso indirizzo di studio è consentita con un numero di alunni non inferiore a 12 per gruppo e a 27 alunni complessivamente.
- ✓ Le classi iniziali dei **corsi serali** potranno essere attivate in presenza di 20 alunni.
- ✓ L'istituzione di **nuovi indirizzi di studio** deve essere compatibile con il contingente di organico assegnato.
- ✓ Si procede all'**accorpamento** delle **classi intermedie** in presenza di un numero di alunni inferiore alla media indicata dal D.M. 331/98 e alle **classi finali** con un numero esiguo di alunni evitando comunque il frazionamento del "gruppo classe".
- ✓ Nei casi di **domande non sufficienti** per la costituzione di una prima classe il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri di **redistribuzione degli alunni** tra i diversi corsi di studio presenti nella scuola. Resta ferma la possibilità per gli alunni di trasferire l'iscrizione ad altri istituti in cui è presente l'indirizzo o sperimentazione richiesti
- ✓ Negli **istituti d'Arte** la ripartizione delle **ore di laboratorio** deve essere effettuata prioritariamente con la piena utilizzazione del personale in servizio nella scuola.
- ✓ Per favorire una corretta determinazione dell'organico di diritto, ai fini della mobilità e delle assunzioni, il MPI segnala ai Direttori regionali e dirigenti provinciale di **evitare il frazionamento delle cattedre.**

<p>PROGETTI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE</p>	<p>✓ Per i progetti sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni, legati di norma ad appositi finanziamenti, saranno fornite indicazioni e precisazioni in sede di organico di fatto.</p>
<p>SEZIONI OSPEDALIERE</p>	<p>✓ Le sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado (D.M. 168/01) istituite presso luoghi di cura e di degenza le dotazioni organiche sia per gli insegnamenti comuni che per le aree indirizzo è effettuata in organico di diritto con riguardo risorse e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.</p>
<p>SOSTEGNO</p>	<p>✓ Per i posti di sostegno, in attesa della realizzazione degli interventi previsti dalla finanziaria 2007, sono confermati l'organico di diritto e la relativa quota aggiuntiva dell'a.s. 2006/07. ✓ Per rispondere a maggiori, effettive, certificate esigenze degli alunni, resta salva la possibilità di riconoscere deroghe in organico di fatto.</p>
<p>EDUCAZIONE DEGLI ADULTI</p>	<p>✓ In attesa della complessiva revisione e della disciplina aggiornata della materia prevista dalla legge finanziaria 2007, l'organico di diritto dei Centri Territoriali Permanenti non può superare la dotazione dell'a.s. 2006/07. Deroghe motivate sono consentite entro la consistenza dell'organico regionale.</p>
<p>ISTITUZIONI EDUCATIVE</p>	<p>✓ Sono confermate le disposizioni dell'art. 8 del D.I. n. 131/02 che prevedono la costituzione degli organici del personale educativo sulla base del numero dei convittori e semiconvittori.</p>

MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gli Uffici regionali effettueranno un'azione di costante monitoraggio e vigilanza iniziale e in itinere delle fasi di determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell'anno scolastico. Ciò al fine di disporre di un quadro aggiornato delle situazioni, di assicurare la rispondenza delle dotazioni agli obiettivi formativi, di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nel rispetto del contingente di posti assegnati.
---------------------	--

ORGANICO DI FATTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I Dirigenti scolastici: <ul style="list-style-type: none"> - eccezionalmente, e con provvedimento motivato da comunicare non oltre il 10 luglio al CSA e ai Direttori regionali per l'attivazione dei necessari controlli, possono disporre l'aumento del numero delle classi solo in caso di inderogabili necessità e se indispensabile per far fronte ad incrementi effettivi del numero degli alunni non previsti in sede di organico di diritto (Legge 333/01 – art. 3); - sono tenuti ad accorpate le classi se il numero degli alunni iscritti è inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri del D.M. 331/98 (Legge 268/02 – art. 2, comma1) ✓ Sono vietati sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 1° settembre (Legge 268/02 art. 2, comma 2). ✓ L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è autorizzata dal Direttore regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della Legge 104/92 (Legge 289/02 – art. 35, comma 7). ✓ Ulteriori posti per le sezioni carcerarie e ospedaliere e per i corsi EDA possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.
----------------------------------	---